

## Risposta n. 21

**OGGETTO:** Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta di bollo sulle quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune, afferenti mandati di pagamento in contanti. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

### QUESITO

Il Comune istante fa presente che per i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso, che invia al tesoriere, si applica l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 27 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, in quanto, nel contesto dei rapporti tra l'ente e il tesoriere, quest'ultimo è assimilato ad un agente contabile ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del d.l.gs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), secondo quanto indicato nella risoluzione n.84/E del 16 settembre 2014.

L'ente istante aggiunge, tra l'altro, che i tracciati informatici standard, uniformi per tutte le Pubbliche Amministrazioni introdotti dal Sistema "SIOPE+" a partire dal 2018, prevedono la compilazione, sui mandati e gli ordinativi, del campo relativo all'imposta di bollo, con l'indicazione se la stessa sia a "*carico Ente*", a "*carico Beneficiario*" o "*esente*".

In proposito, evidenzia, che la predetta indicazione, considerata l'esenzione sul

documento in sé, risulta riferita alla specifica indicazione che l'ente fornisce al proprio tesoriere sulla necessità o meno di applicare l'imposta di bollo sulla quietanza rilasciata dallo stesso, nel caso vengano effettuati pagamenti in contanti.

IL Comune precisa, inoltre, considerata la tipologia dei pagamenti in contanti effettuati dallo stesso, di applicare le sotto elencate esenzioni:

- a)* pagamenti/incassi di importo inferiore ad euro 77,47 ( art. 13 Tariffa);
- b)* pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA (art.6 Tabella);
- c)* quietanze relative a fatture esenti, ma solo quando fisicamente apposte su fatture (esenti) ovvero già assoggettate a bollo (art. 13, nota 2b. Tariffa);
- d)* di erogazione/rimborso di fondi economali (art. 15, comma 4, Tabella);
- e)* rimborsi di trasferte ad amministratori e personale (art. 26 Tabella);
- f)* spese relative a sussidi o contributi assistenziali (art. 8 Tabella);
- g)* reintroiti (art. 27 Tabella);
- h)* contributi o quota associative (art. 7 Tabella);
- i)* mandati emessi a favore di dipendenti (art. 26 Tabella);
- j)* pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 26 Tabella);
- k)* quietanze emesse a seguito di sanzioni per violazione Codice della Strada (art. 5 Tabella);
- l)* pagamento indennità di esproprio (art. 22 Tabella).

Premesso quanto sopra, il Comune interpellante chiede, di confermare se sia corretto ritenere che le quietanze emesse dal tesoriere per conto dello stesso, afferenti mandati di pagamento in contanti, siano esenti dall'imposta di bollo.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Il Comune ritiene che le quietanze oggetto della presente istanza di interpello, siano esenti dall'imposta di bollo.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente al trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, da riservare alle quietanze di pagamento di cui ai punti sub *a)*, *b)* e *c)*, l'articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare, per le *"Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria"*.

In linea generale, pertanto, le quietanze rilasciate a liberazione totale o parziale di un credito devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 2,00.

La nota 2 in calce al predetto articolo prevede, tuttavia, che *"L'imposta non è dovuta:*

- a) quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47) (...);*
- b) per le quietanze o ricevute apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;"*

Il predetto trattamento tributario è derogato per gli atti e documenti indicati nella Tabella B annessa al d.P.R. n. 642 del 1972 (*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*).

In particolare, l'articolo 6 esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo le *"Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all'articolo 13 della tariffa) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto"*.

In particolare, il comma 2 stabilisce, che *"Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul*

*valore aggiunto*".

Dal quadro normativo sopra rappresentato, si evince che il sopracitato articolo 6, prevede l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti indicati nell'articolo 13 della tariffa, relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad IVA.

Fatte tali premesse, esaminati i documenti allegati alla richiesta di documentazione integrativa trasmessa, si ritiene che per le quietanze di cui ai punti sub *a)*, *b)* e *c)* non è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine.

Per quanto concerne, invece, l'applicazione dell'imposta di bollo, per le quietanze relative ai compensi assimilati a lavoro dipendente ed indennità, si osserva che l'articolo 26 della richiamata tabella dichiara esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto le "*Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato*".

Tale disposizione, esenta gli atti liberatori per compensi ed altre competenze rilasciati da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (cfr. risoluzione n. 351319 del 30 gennaio 1988).

Di conseguenza, le quietanze di cui ai punti sub) *e)*, *i)* e *j)*, riferiti a competenze relative al rapporto di lavoro subordinato, possono essere rilasciate senza il pagamento dell'imposta di bollo.

In merito al quesito di cui al punto sub *h)* concernente le quietanze relative al pagamento di contributi o quote associative, rileva, in particolare la previsione recata dall'articolo 7, comma 3, della Tabella B, annessa al citato d.P.R. n. 642 del 1972, che esenta dal pagamento dell'imposta le "*Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive*".

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 450222 del 15 settembre 1988, ha chiarito che le quietanze rilasciate a seguito dei versamenti delle

quote associative e dei contributi sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi del citato articolo 7, comma 3 della tabella B sopracitata.

In tal senso, si ritiene che le quietanze relative ad erogazioni di contributi oggetto del quesito, possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al citato articolo 7, anche qualora l'importo delle stesse sia superiore ad euro 77,47.

In merito al quesito di cui al punto sub *d)* relativo alle quietanze emesse per il rimborso di fondi economali, esaminati i documenti allegati alla documentazione integrativa trasmessa, si ritiene che le stesse possano essere ricondotte nell'ambito dell'articolo 15, comma 4, della più volte richiamata tabella B, che esenta dall'imposta di bollo le "*Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa*".

Per quanto concerne concernente il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo delle quietanze relative all'erogazione di sussidi o contributi assistenziali di cui al punto sub *f)* si fa presente che l'articolo 8, comma 3, della richiamata Tabella B esenta dalla predetta imposta le "*Domande per il conseguimento di sussidi (...) e relativi documenti*".

Quest'ultima disposizione ha lo scopo di agevolare la richiesta di aiuti economici finalizzati a sostenere soggetti che versano in condizioni di disagio economico comprende quindi, le richieste volte ad ottenere sussidi sociali.

Pertanto, con riferimento alle quietanze in esame, si ritiene che in quanto documento relativo alle domande presentate per il conseguimento di sussidi, sia esente da imposta in bollo in base all'articolo 8, comma 3, sopracitato.

La medesima disposizione può trovare applicazione anche nell'ipotesi di cui al punto sub *g)* concernente l'applicazione dell'imposta di bollo al reintroito di somme non riscosse dai creditori del Comune. Più in particolare, infatti, la documentazione allegata alla predetta istanza, evidenzia che trattasi di riemissione di mandati

(reintroitati) di pagamento relativi a contributi a scopo di sussidio.

Relativamente il quesito di cui al punto sub *k*) concernente le quietanze emesse a seguito di sanzioni per violazione del Codice della Strada, si osserva che sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della tabella, che esenta in modo assoluto, dall'imposta di bollo, tra l'altro, gli *"Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione"*.

In tal senso, l'Agenzia delle entrate si è espressa con la risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016, con la quale ha chiarito che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, è irrogata nell'esercizio di potestà amministrativa; pertanto, rientra nell'ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al richiamato articolo 5, comma 4, della Tabella B annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.

Da ultimo per quanto concerne le quietanze relative al pagamento di indennità di esproprio di cui al punto sub *l*), si osserva che l'articolo 22 della tabella annessa al citato d.P.R. n. 642 del 1972, esenta dall'imposta di bollo gli *"Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione"*.

L'esenzione dall'imposta di bollo stabilita dal predetto articolo ha una portata molto ampia e comprende tutti gli atti e tutti i documenti da qualsiasi soggetto posti in essere, riguardanti la procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, promossa dalle amministrazioni dello Stato e qualunque ente pubblico.

Si ritiene, pertanto, che le quietanze in argomento siano esenti dall'imposta di bollo, in quanto atti connessi e relativi a procedura di espropriazione promossa da Ente

pubblico, secondo il disposto del citato articolo 22 della citata Tabella.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**